

RISCOSSIONE

Le cause di decadenza del concordato preventivo biennale

di Stefano Rossetti

Convegno di aggiornamento

Concordato preventivo biennale: opportunità e calcoli di convenienza

Scopri di più

L'[articolo 22, D.Lgs. 13/2024](#), elenca una **serie di fattispecie** al ricorrere delle quali il **concordato preventivo biennale** decade e, quindi, **cessa di avere efficacia**.

Tali cause di decadenza valgono **sia per i soggetti ISA** sia per i **soggetti forfettari**, grazie al rinvio operato dall'[articolo 33, D.Lgs. 13/2024](#).

Nello specifico, l'[articolo 22, D.Lgs. 13/2024](#), prevede che il concordato **cessa di produrre effetto** per entrambi i suoi periodi di imposta **nei casi in cui**:

- **a seguito di accertamento**, nei periodi di imposta oggetto del concordato - o in quello precedente (periodi d'imposta 2023, 2024 e 2025) - risulti **l'esistenza di attività non dichiarate** (o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate), **per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati**;
- a seguito di dichiarazione integrativa, **i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi** (o del valore della produzione netta), **rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato**;
- sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, **dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato**;
- ricorre una delle ipotesi di cui all'[articolo 11, D.Lgs. 13/2024](#), ovvero:
 - **non viene presentata la dichiarazione fiscale**, nei casi in cui ricorra tale obbligo, **in relazione ai 3 periodi d'imposta precedenti**;
 - il contribuente viene condannato per un **reato tributario** (D.Lgs. 74/2000), per il reato di **riciclaggio** ([articolo 648-bis, cod. pen.](#)), per il reato di **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** ([articolo 648-ter, pen.](#)) e per il reato di **autoriciclaggio** ([articolo 648-ter1, cod. pen.](#));
- vengono meno i requisiti di cui all'[articolo 10, comma 2, D.Lgs. 13/2024](#), ovvero **l'assenza di debiti per tributi** (comprensivi di interessi e le sanzioni amministrative) **amministrati dall'Agenzia delle entrate in misura pari o superiore a 5.000 euro**. In tale limite, sono compresi anche i **contributi previdenziali** definitivamente accertati con

sentenza irrevocabile (o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione). **Non concorrono** al predetto limite, invece, i **debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione**, sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili;

- è **omesso il versamento delle somme dovute** a seguito delle attività ex articolo 12, comma 2, D.Lgs. 13/2024, ovvero **non vengono versate le imposte**, sanzioni e interessi a seguito di liquidazione automatica, ai sensi dell'articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973.

Inoltre, il legislatore prevede che, **conducono alla decadenza del concordato**, la commissione di violazioni di **non lieve entità**.

Vengono definite come **violazioni di non lieve entità**:

- le violazioni constatate che integrano le **fattispecie penaltributarie ex Lgs. 74/2000**, relativamente ai **periodi di imposta oggetto del concordato** e ai tre precedenti all'ammissione all'istituto;
- la **comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA**, in misura tale da determinare un minor reddito (o valore netto della produzione) oggetto del concordato per un **importo superiore al 30%**;
- le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di **omissione della dichiarazione dei redditi, Irap, Iva e dei sostituti d'imposta** (articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, D.Lgs. 471/1997);
- **violazioni legate ai corrispettivi, ricevute fiscali e ddt** ex articolo 6, commi 2-bis e 3, D.Lgs. 471/1997, contestate in numero **pari o superiore a 3**, commesse in giorni diversi;
- **violazioni legate all'ispezione e alla verifica di documenti, registri e scritture contabili**, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 471/1997;
- **violazione legate alla mancata installazione o manomissione del registratore di cassa** ex articolo 11, commi 5 e 5-bis, D.Lgs. 471/1997 e articolo 2, L. 18/1983.

Ai sensi del comma 3, dell'articolo 22, D.Lgs. 13/2024, il contribuente può **evitare la decadenza** del concordato se, mediante l'istituto del **ravvedimento operoso, sana le irregolarità** relative:

- agli **omessi versamenti** delle imposte;
- alla commissione dei **reati tributari**;
- alla **inesatta o incompleta comunicazione** dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli **ISA**;
- all'**omissione delle dichiarazioni**

Quanto sopra vale, sempreché la **violazione non sia stata già constatata** e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano **avuto formale conoscenza**.

Dalla lettura della disposizione, tuttavia, emergono **diverse criticità** legate soprattutto a difetti



di coordinamento normativo.

Ad esempio, si pensi alla **possibilità di ravvedere l'illecito di omessa dichiarazione** per evitare la decadenza del concordato, quando, ad oggi, **non è possibile ravvedere tale tipologia di violazione**.

Oltre a quanto sopra, inoltre, andrebbe coordinata la disposizione secondo la quale **la constatazione di un reato di tributario rappresenta una violazione di non lieve entità**, atta a far decadere il concordato, ma lo stesso legislatore prevede che il concordato cessa di aver efficacia a seguito di condanna penale (definitiva?).